



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 21/05/2020

FATTO

Con ricorso del 20 gennaio 2020, parte ricorrente esponeva di essere cointestatario, unitamente alla defunta madre, di tre BFP appartenenti alle serie "Q/P", "Q" e "T" che l'intermediario rifiutava di liquidare pretendendo, oltre all'allegazione della denuncia di successione, dichiarazione liberatoria degli altri eredi. Ricorreva all'Arbitro per ottenere la liquidazione dei titoli a vista e per intero, stante l'apposizione sugli stessi della clausola p.f.r. Inoltre, il ricorrente chiedeva, con particolare riferimento ai buoni della serie Q e Q/P, l'applicazione dei rendimenti riportati sul retro in relazione al periodo dal 20° (*rectius*: 21°) al 30° anno.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, contestava come il ricorrente non avesse provato la propria qualità di erede. Inoltre contestava la doglianza circa la liquidazione dovuta per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, precisando che ciascun buono in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, e che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%); Par tali ragioni, l'intermediario chiedeva dichiararsi



l'irricevibilità del ricorso al perdurare della mancata produzione della documentazione relativa ai titoli.

In sede di repliche, parte ricorrente evidenziava che nel caso di specie non agiva quale erede dei buoni, bensì come contitolare degli stessi con clausola PFR.

DIRITTO

La questione concerne, anzitutto, legittimazione da parte del cointestatario dei buoni fruttiferi postali con clausola p.f.r. ad ottenere il rimborso dei titoli a vista e per intero, e, in secondo luogo, le condizioni di rimborso dei buoni che hanno subito modifiche nei relativi rendimenti.

Quanto alla prima questione, occorre considerare che questo Arbitro, con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22747 del 10 ottobre 2019, ha riconosciuto che, nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori; tanto facendo leva sulla natura giuridica dei buoni postali fruttiferi, i quali, a differenza dei libretti di risparmio postale, rappresentano meri titoli di legittimazione (Cass. 16.12.2005, n.27209) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (cfr., Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963). In quanto documenti che servono solo per identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza le forme proprie della cessione, ai buoni postali fruttiferi non sono soggetti alla disciplina dei titoli di credito: essi non incorporano alcun diritto cartolare né svolgono alcuna funzione di far circolare in credito (si veda l'art. 2002 c.c.). È, al contrario, ad essi applicabile l'art. 178 d.p.r. n. 156 del 1973, a mente del quale, i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Passando alla seconda questione, essa riguarda esclusivamente il buono appartenente alla serie Q/P (**178) e quello appartenente alla serie Q (**585). Entrambi i buoni oggetto di contestazione presentano sul fronte il timbro indicativo della serie, ma solo il primo presenta sul retro un timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno, senza modificare quelli per gli anni dal 21° al 30°.

Circoscrivendo, pertanto, il discorso al buono Q/P, occorre dire la questione relativa al cambiamento dei rendimenti di buoni appartenenti alla medesima serie ed emessi dopo l'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle



condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali e passando al caso di specie, la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso del buono della serie Q/P per i bimestri del 21° anno sino alla scadenza merita di essere accolta: questo perché, nonostante esso sia successivo all'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ri-corrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass., sez. un., 15.06.2007, n. 13979 "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, il rimborso dei titoli in base alla mera presentazione e secondo i rendimenti stampigliati su di essi, nonché per il solo titolo della serie Q/P, l'applicazione delle condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Per quanto riguarda, infine, il buono appartenente alla serie Q, andranno applicati i rendimenti di cui al titolo, non oggetto di successive variazioni, il tutto al netto della ritenuta fiscale che, in virtù del D.L. 19 settembre 1986 n. 556, è pari al 12,5%.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla riscossione dei buoni e, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; non accoglie nel resto la domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA